



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 115/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del 17 settembre 2024, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 20727/M del Registro di Segreteria, proposto con ricorso del Sig. OMISSIS, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma, via Santa Maria Mediatrice n. 1, nello studio dell'Avv. Mario Arpino (c.f. RPNMRA71L06H501Q), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata: marioarpino@ordineavvocatiroma.org;

CONTRO

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e con sede territorialmente competente, in persona del dirigente *pro tempore*, sita in Via Oberdan n. 32, 64100 OMISSIS, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R), della propria Avvocatura ed elettivamente domiciliati in Via dei giardini n.2, 67100 L'Aquila, P.E.C. avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it;

Visto il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;
Esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa.

FATTO

1. Con ricorso originario depositato in data **16 ottobre 2020** il signor **OMISSIS** conveniva in giudizio l'INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per sentirlo condannare a procedere alla rideterminazione della pensione percepita, corrispondendo al ricorrente le differenze di rateo maturate e maturande, oltre aumenti perequativi ed interessi. Il ricorrente affermava di essersi arruolato in data **OMISSIS** 1986 nell'Arma dei Carabinieri, venendo posto in quiescenza dopo 33 anni di servizio utile ai fini pensionistici, in data **OMISSIS** 2014, non avendo pertanto maturato al 31.12.1995 almeno 15 anni di anzianità di servizio (ma 11 anni e 8 mesi); di essere divenuto titolare di trattamento pensionistico con determinazione atto n. **OMISSIS**, iscrizione n. **OMISSIS** dell'INPS, Gestione ex INPDAP-Direzione provinciale di **OMISSIS**; di avere quindi conseguito pensione ordinaria diretta di inabilità a decorrere dal 2 ottobre 2014; di aver visto applicarsi dall'INPS, nella determinazione quantitativa di detto trattamento pensionistico, l'aliquota pensionabile (35%) di cui all'art. 44 DPR 1092/73 (dettata per il personale civile), anziché di quella ex art. 54 del medesimo Decreto (pari al 44%); di aver inviato una diffida all'INPS, per contestare detto criterio. Affermava che, in forza della corretta applicazione ed interpretazione dell'art. 54 DPR n. 1092/73, quale normativa previgente da applicarsi per il periodo fino al 31.12.1995 (alla luce dell'art. 1, comma 12, della legge 335/1995), la percentuale di rendimento da doversi applicare era quella del 44% e non del 35%.

Con sentenza n. **95/2021** del 20.04.2021 il Giudice rigettava il ricorso, richiamando la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite che riconosceva l'applicazione del disposto di cui all'art. 54 DPR n. 1092/1973 solo ai militari con una anzianità di servizio superiore a 15 anni.

Con sentenza n. **83/2024**, depositata il 4 marzo 2024, la Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, sulla base della sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite, accoglieva l'appello proposto dal sig. **OMISSIS**, riconoscendo il suo diritto a vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo, maturata al 31.12.1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%. Disponeva il rinvio degli atti al giudice di primo grado “perché proceda, in diversa composizione monocratica, ad un nuovo giudizio in ordine alla prescrizione ed alla definizione complessiva delle spese del giudizio, anche nel grado d'appello».

2. Con il ricorso in riassunzione, depositato in data **12 aprile 2024**, il ricorrente **OMISSIS** ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare la riassunzione tempestiva ed ammissibile; in via principale, di riconoscere il diritto del ricorrente in riassunzione a percepire dall'8 settembre 2020 gli interessi di legge sulle maggiori somme, dovute a seguito della riliquidazione del trattamento pensionistico disposta dalla sentenza 83/2024 della Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello; in ogni caso, ai sensi di legge, di condannare l'Istituto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore e procuratore dichiaratosi antistatario.

3. Con memoria del 10 settembre 2024 l'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha comunicato di aver provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente, successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 83/2024 della Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, alla luce delle consolidate pronunce giurisprudenziali e delle circolari applicative interne dell'Istituto, alla corresponsione degli arretrati sui quali sono stati calcolati anche

gli accessori, come da prospetto prodotto in atti e decorrenti dall'8 settembre 2015.

Ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto la riliquidazione della pensione con il riconoscimento dell'aliquota del 2,44 per cento sulla quota "retributiva" della pensione, nonché anche degli arretrati dall'8 settembre 2015. In subordine, stante la prescrizione maturata con riferimento al periodo 2 febbraio – 7 settembre 2015, di dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con l'aliquota del 2,44 per cento sulla quota "retributiva" della pensione, oltre ad arretrati ed interessi dall'8.9.2015 al saldo. Con integrale compensazione delle spese e compensi di lite, stante la reciproca soccombenza.

4. Nell'udienza del 17 settembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo dell'avv. Arpino, che ha chiesto la cessata materia del contendere, ma ha insistito per la condanna dell'Istituto alle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza, presente l'Avv. Capannolo che si è riportata alle conclusioni contenute nella memoria, aderendo alla richiesta del ricorrente di dichiarare cessata la materia del contendere, precisando, tuttavia, di disporre la compensazione delle spese del giudizio, stante la soccombenza reciproca;

- la causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria;

DIRITTO

L'Istituto di Previdenza, nella sua memoria del 10 settembre 2024, ha comunicato che, dopo la pronuncia di appello, ha riliquidato la pensione del **OMISSIS** con attribuzione del beneficio del 2,44 per cento, operazione che ha comportato un aumento del rateo di pensione e il riconoscimento degli arretrati e degli interessi,

il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia a decorrere dall'8 settembre

2015), prendendo - come *dies a quo* – la data della notifica della diffida del

OMISSIS

all'Istituto, ossia andando a ritroso di 5 anni dall'8 settembre 2020).

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, di procedere con la dichiarazione della

cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio,

insistendo per la condanna alle spese sulla base del principio della soccombenza

virtuale. Anche l'Istituto ha aderito alla suddetta richiesta nella discussione del

presente giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di causa.

Nella ritualità della riassunzione proposta dal ricorrente, sussistono, dunque, a

parere di questo Giudice, i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia

del contendere.

Quanto alle spese del presente giudizio la complessità e la novità della questione

affrontata, nonché il comportamento amministrativo dell'Istituto previdenziale,

inducono a disporre la compensazione delle spese di lite.

A questo riguardo, non vi è dubbio che la sentenza n. 12/2021 QM (che ha

riconosciuto anche ai militari, che - come il ricorrente – hanno meno di 15 anni di

servizio fino al 31.12.1995, l'applicazione della aliquota del 2,44 % sulla quota

“retributiva” di pensione) è stata successiva alla decisione del giudice di primo

grado. Occorre ricordare che l'originaria domanda del ricorrente era stata rigettata

dalla sentenza di primo grado della Corte dei conti n. 95/2021, depositata il

20.4.2021. Solo successivamente è intervenuta la sentenza n. 12/2021 QM del 9

settembre 2021. La sentenza di appello della Terza Sezione n. 83/2024, invece, è

stata, depositata il 4.3.2024. Risulta in atti, pertanto, che l'Istituto, non appena è

intervenuta la decisione della Terza Sezione, in aderenza alla stessa, ha provveduto

alla rideterminazione del trattamento del ricorrente, procedendo uniformemente per tutte le posizioni dei militari da regolarizzare dopo i due fondamentali pronunciamenti delle Sezioni Riunite.
--

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in
composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c. g. c., con pronuncia definitiva:
dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio n. 20727/M.

Spese compensate

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 17 settembre 2024.

Depositata in segreteria il 11/10/2024.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)